

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★	Regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan	1
	Regolamento (CE) n. 132/2004 della Commissione, del 27 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	5
	Regolamento (CE) n. 133/2004 della Commissione, del 27 gennaio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio per la Repubblica di Slovenia	7
★	Regolamento (CE) n. 134/2004 della Commissione, del 27 gennaio 2004, che fissa, per l'esercizio contabile 2004, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola	8
★	Regolamento (CE) n. 135/2004 della Commissione, del 27 gennaio 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette («Fraise du Périgord» e «Queso de Valdeón»)	9
★	Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi ⁽¹⁾	11
	Regolamento (CE) n. 137/2004 della Commissione, del 27 gennaio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 2004 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania	24

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

★ Posizione comune 2004/85/PESC del Consiglio, del 26 gennaio 2004, sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa e che abroga la posizione comune 2001/374/PESC	25
★ Azione comune 2004/86/PESC del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e modifica l'azione comune 2003/870/PESC	30
★ Azione comune 2004/87/PESC del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che modifica l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione Europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)	31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 131/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 2004
relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

Articolo 1

vista la posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio, del 9 gennaio 2004, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan ⁽¹⁾,

Ai fini del presente regolamento:

per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'«assistenza tecnica» comprende le forme verbali di assistenza.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) In considerazione della guerra civile attualmente in corso in Sudan, la posizione comune 2004/31/PESC conferma l'embargo sulle armi imposto nei confronti di questo paese dalla decisione 94/165/PESC del Consiglio ⁽²⁾ e lo rafforza aggiungendovi il divieto di fornitura di assistenza tecnica e di altri servizi connessi ad attività militari, nonché il divieto di prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari.

Sono vietati:

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan;

(2) La posizione comune 2004/31/PESC dispone inoltre deroghe umanitarie all'embargo sulle armi, con particolare riguardo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature e materiale per operazioni di sminamento nel Sudan.

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l'assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan.

(3) L'embargo su talune forme di assistenza tecnica e finanziaria rientra nell'ambito di applicazione del trattato. Quando tali misure riguardano il territorio della Comunità, l'applicazione dell'embargo richiede una normativa comunitaria, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

Articolo 3

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 2.

⁽¹⁾ GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 75 del 17.3.1994, pag. 1. Decisione abrogata della posizione comune 2004/31/PESC.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica pertinenti a:

- a) equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;
- b) materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
- c) attrezzature e materiale impiegati per le operazioni di sminamento.

2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2004.

Articolo 7

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;
- d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

ALLEGATO

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 4

BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
Egmont 1
Rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales
Service «Afrique du sud du Sahara»
Téléphone (32-2) 501 88 75
Télécopieur (32-2) 501 38 26

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
ARE 4^e division, service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Téléphone (32-2) 206 58 16/27
Télécopieur (32-2) 230 83 22

Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale:
Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
Kunstlaan 9
B-1210 Brussel

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Avenue des Arts 9
B-1210 Bruxelles
Téléphone (32-2) 209 28 25
Télécopieur (32-2) 209 28 12

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
Rue Mazy 25-27
B-5100 Jambes-Namur
Téléphone (32-81) 33 12 11
Télécopieur (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid
Boudewijnlaan 30
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 553 59 28
Fax (32-2) 553 60 37

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Finanziamento e assistenza finanziaria:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel. (49-89) 2889-3800
Fax (49-89) 350163-3800

Assistenza tecnica e altri servizi:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-61) 96 908-0
Fax (49-61) 96 908-800

GRECIA

A. Freezing of Assets

Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
5 Nikis Str.
GR-101 80 Athens
Tel: (30) 210 333 27 86
Fax: (30) 210 333 28 10

A. Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ.: (30) 210 333 27 86
Φαξ: (30) 210 333 28 10

B. Import-Export restrictions

Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Kornaroy Str. 1,
GR-105 63 Athens
Tel: (30) 210 328 64 01-3
Fax: (30) 210 328 64 04

B. Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Κορνάρου 1,
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3
Φαξ: (30) 210 328 64 04

SPAGNA

Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 60
Fax (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Téléphone (33) 144 74 48 93
Télécopieur (33) 144 74 48 97

Ministère des affaires étrangères
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Téléphone (33) 143 17 59 68
Télécopieur (33) 143 17 46 91

IRLANDA

Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit
Earlsfort Centre
Lower Hatch St.
Dublin 2
Ireland
Tel. (353) 1 631 2121
Fax (353) 1 631 2562

ITALIA

Ministero degli Affari esteri
DGAE-Uff. X
Roma
Tel. (39) 06 36 91 37 50
Fax (39) 06 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 59 93 23 10
Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94
Fax (39) 06 44 26 71 14

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
21, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Téléphone (352) 478 23 70
Télécopieur (352) 46 61 38

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Directie Handelspolitiek en Investeringsbeleid
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
Nederland
Tel. (31) 70 379 76 58
Fax (31) 70 379 73 92

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C/2/2
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 711 00
Fax (43-1) 711 00-8386

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351-21) 394 60 72
Fax: (351-21) 394 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
00161 Helsinki/Helsingfors
Puhelin (358) 9 16 05 59 00
Faksi (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8
00131 Helsinki/Helsingfors
PL/PB 31
Puhelin (358) 9 16 08 81 28
Faksi (358) 9 16 08 81 11

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
107 22 Stockholm
Tfn (46-8) 406 31 00
Fax (46-8) 20 31 00

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit
Export Control Organisation Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
United Kingdom
Tel. (44) 20 7215 0594
Fax (44) 20 7215 0593

REGOLAMENTO (CE) N. 132/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,2
	204	38,5
	212	115,9
	999	80,2
0707 00 05	052	146,3
	204	53,9
	999	100,1
0709 90 70	052	97,3
	204	50,8
	999	74,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	48,7
	204	52,8
	212	50,9
	220	40,5
	448	32,8
	999	45,1
0805 20 10	052	69,6
	204	92,4
	999	81,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	76,3
	204	74,2
	220	76,0
	464	76,8
	600	68,7
	624	80,3
	662	38,0
	999	70,0
0805 50 10	052	73,0
	600	62,0
	999	67,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	40,9
	060	64,4
	400	84,5
	404	87,3
	720	73,2
	999	70,1
	0808 20 50	060
388		117,8
400		79,5
720		45,5
999		75,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 133/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2004**

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio per la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2673/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dalla decisione 2003/452/CEE del Consiglio per la Repubblica di Slovenia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2673/2000 ha fissato i quantitativi di carni bovine per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4082 e 09.4122, originarie della Slovenia. A norma dell'articolo 2 dello stesso regolamento, tale quantitativo è suddiviso in due scaglioni nel corso dell'anno, il primo

dei quali copre il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno. I quantitativi di carni bovine per i quali sono stati chiesti titoli di importazione nell'ambito del contingente n. 09.4082 permettono di soddisfare integralmente le domande. Per il contingente n. 09.4122 non sono invece state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande dei titoli di importazione presentate dal 1° al 12 gennaio 2004 nel quadro del contingente n. 09.4082 di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2673/2000 sono soddisfatte integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1886/2003 (GU L 277 del 28.10.2003, pag. 8).

**REGOLAMENTO (CE) N. 134/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2004**

che fissa, per l'esercizio contabile 2004, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessa entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

- (2) Per l'esercizio contabile 2003, il regolamento (CE) n. 113/2003 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato a 138 EUR l'importo della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale. L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 140 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2059/2003 (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 135/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 2004****che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette («Fraise du Périgord» e «Queso de Valdeón»)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione «Fraise du Périgord» e la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione «Queso de Valdeón».
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento, e in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario in quanto indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte in quanto indicazioni geografiche protette (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 100 del 26.4.2003, pag. 17 (Fraise du Périgord).
GU C 110 dell'8.5.2003, pag. 15 (Queso de Valdeón).

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2275/2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 44).

ALLEGATO

Prodotti dell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana**Ortofrutticoli**

FRANCIA

Fraise du Périgord (IGP)

Formaggi

SPAGNA

Queso de Valdeón (IGP).

REGOLAMENTO (CE) N. 136/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2004

che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 7, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Originariamente le disposizioni relative ai controlli veterinari sui prodotti introdotti nella Comunità e provenienti da paesi terzi erano state fissate nella direttiva 90/675/CEE del Consiglio⁽²⁾, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 97/78/CE.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita dall'adozione della direttiva 90/675/CEE, sono state apportate alcune modifiche alle procedure introdotte dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio. La decisione 93/13/CEE, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/279/CE⁽⁴⁾, è stata adottata sulla base della prima direttiva e deve pertanto essere aggiornata.
- (3) Il certificato rilasciato dopo l'esecuzione dei controlli veterinari, che figura attualmente nell'allegato B della decisione 93/13/CEE, deve essere adattato per tenere conto delle modifiche apportate alle procedure relative sia alle partite conformi alle norme comunitarie che a quelle non conformi a tali norme, destinate all'importazione o al transito nella Comunità.
- (4) Norme dettagliate sull'uso del certificato sono fissate dalla decisione 2000/208/CE della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea⁽⁵⁾, e dalla decisione 2000/

571/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri⁽⁶⁾.

- (5) Occorre tuttavia definire norme specifiche per la gestione pratica del certificato qualora le partite ricevano l'autorizzazione veterinaria presso il posto d'ispezione frontaliere, ma rimangano per qualche tempo in regime di sorveglianza doganale per motivi fiscali. In simili casi sono necessari un sistema di rintracciabilità e chiare indicazioni in merito alla documentazione che deve accompagnare la partita.
- (6) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di controlli veterinari nel mercato unico è opportuno che tutte le informazioni relative ad un prodotto figurino in un unico documento di modello uniforme, in modo da ridurre i problemi di ordine linguistico tra gli Stati membri.
- (7) Indicazioni specifiche relative all'armonizzazione del campionamento e delle analisi di laboratorio di diversi tipi di prodotti saranno oggetto di ulteriori decisioni di applicazione, ma nel frattempo deve continuare ad applicarsi la normativa nazionale, salvo in caso di particolari misure di salvaguardia.
- (8) L'esperienza ha dimostrato la fondamentale importanza di buone fonti d'informazione in merito a tutte le partite che entrano nella Comunità al fine di ridurre le frodi e l'evasione dei controlli. Il controllo dei manifesti è una componente essenziale del processo di raccolta delle informazioni, ma costituisce un'attività molto lunga e impegnativa che, ove possibile, andrebbe automatizzata elettronicamente.
- (9) Oltre ad un'efficiente raccolta delle informazioni utili tra tutti gli operatori interessati, l'autorità competente dovrebbe poter avere accesso alle pertinenti basi di dati delle autorità doganali. Sarebbe opportuno inserire tutti gli operatori in questo sistema di basi dati per garantire agli addetti la disponibilità di informazioni aggiornate.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.⁽³⁾ GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33.⁽⁴⁾ GU L 101 del 23.4.2003, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 20.⁽⁶⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 14.

- (10) Alcuni prodotti vegetali che rischiano di trasmettere malattie infettive o contagiose agli animali andrebbero sottoposti a controlli veterinari. Occorre elaborare un elenco di questi prodotti, così come un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi che possono essere autorizzati a esportare tali prodotti nella Comunità.
- (11) Per piccole quantità di prodotti di origine animale trasportate ai fini di consumo personale da passeggeri provenienti da paesi terzi, sono possibili eccezioni ai requisiti delle procedure relative ai controlli veterinari. Alcuni di questi prodotti sono oggetto di una misura di salvaguardia in virtù della decisione 2002/995/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante misure temporanee di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale⁽¹⁾. Occorre mantenere un riferimento a tali misure in attesa dell'adozione di norme definitive in questo settore.
- (12) Le misure contenute nel presente regolamento sostituiscono quelle fissate dalla decisione 93/13/CEE, che deve essere pertanto abrogata.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Controlli veterinari

1. I controlli documentali stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE sono effettuati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
2. Le analisi di laboratorio e le analisi di campioni ufficiali stabilite dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE sono effettuate conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Notifica dell'arrivo di prodotti tramite il Documento veterinario comune di entrata

1. Prima dell'arrivo fisico della partita nel territorio della Comunità, il responsabile del carico notifica l'arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliere in cui devono essere presentati i prodotti, utilizzando il Documento veterinario comune di entrata (DVCE) che figura nell'allegato III.

⁽¹⁾ GU L 353 del 30.12.2002, pag. 1.

2. Il DVCE è rilasciato conformemente alle norme generali di certificazione contemplate in altre normative comunitarie pertinenti.

3. Il DVCE è costituito da un originale e copie come stabilito dall'autorità competente per soddisfare i requisiti del presente regolamento. Il responsabile del carico compila la parte 1 del DVCE e la trasmette al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliere.

4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 3 e previo accordo delle autorità competenti interessate dalla partita, le informazioni contenute nel DVCE possono venire preventivamente comunicate attraverso un sistema di telecomunicazioni o qualsiasi altro sistema di trasmissione elettronica dei dati. In questo caso le informazioni fornite per via elettronica devono essere quelle richieste nella parte 1 del modello del DVCE.

Articolo 3

Procedura da seguire dopo l'esecuzione dei controlli veterinari

1. Dopo l'esecuzione dei controlli veterinari di cui all'articolo 4 della direttiva 97/78/CE, la parte 2 del DVCE viene compilata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliere. Il DVCE è firmato da quest'ultimo o da un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione, al fine di concedere l'autorizzazione veterinaria della partita.

In caso di posti d'ispezione frontaliere che controllano importazioni di pesce conformemente alla decisione 93/352/CEE della Commissione⁽²⁾, il funzionario ufficiale designato può svolgere le funzioni del veterinario ufficiale, comprese la compilazione e la firma del DVCE.

2. L'originale del DVCE relativo a partite per le quali è stata concessa l'autorizzazione veterinaria consiste nelle parti 1 e 2, debitamente compilate e sottoscritte.

3. Il veterinario ufficiale o il responsabile del carico notifica alle autorità doganali del posto d'ispezione frontaliere l'autorizzazione veterinaria della partita come disposto al paragrafo 1 attraverso l'invio dell'originale del DVCE o per via elettronica:

- una volta effettuato lo sdoganamento⁽³⁾ l'originale del DVCE accompagna la partita fino al primo stabilimento di destinazione,
- il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere conserva una copia del DVCE,
- il veterinario ufficiale trasmette copia del DVCE al responsabile del carico.

⁽²⁾ GU L 144 del 16.6.1993, pag. 25.

⁽³⁾ Il termine «sdoganamento» nel presente regolamento significa l'immissione in libera pratica quale definita all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

4. il veterinario ufficiale conserva per almeno tre anni l'originale della certificazione veterinaria o dei documenti rilasciati dal paese terzo e che accompagnano la partita, così come una copia del DVCE. Tuttavia, per partite o prodotti in transito oppure destinati all'ammasso in un deposito autorizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE con destinazioni finali al di fuori della Comunità, i documenti veterinari originali che accompagnano la partita all'arrivo continuano ad accompagnarla, mentre al posto d'ispezione frontaliere si conservano solo copie di tali documenti.

Articolo 4

Procedura da seguire per le partite di prodotti che hanno ricevuto l'autorizzazione veterinaria ma restano sottoposte a sorveglianza doganale

1. Nel caso di partite di prodotti che hanno ricevuto l'autorizzazione veterinaria presso il posto d'ispezione frontaliere, secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, ma che restano sotto sorveglianza doganale e sono immesse in libera circolazione in una fase successiva, si applica la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. L'originale del DVCE accompagna la partita per tutto il tempo in cui rimane in regime di sorveglianza doganale, attraverso uno o più stabilimenti, finché il responsabile del carico chiede lo sdoganamento.

3. Per il primo sdoganamento il responsabile del carico presenta l'originale del DVCE all'ufficio doganale responsabile dello stabilimento in cui si trova la partita. L'invio del DVCE può avvenire anche per via elettronica, previa autorizzazione dell'autorità competente.

4. Qualora sia stato richiesto lo sdoganamento secondo quanto disposto al paragrafo 3, l'operatore dello stabilimento:

- a) conserva copia del DVCE che accompagna la partita;
- b) registra la data di arrivo della partita;
- c) registra la data o, in caso di partita frazionata, le date dello sdoganamento secondo quanto disposto all'articolo 5.

Articolo 5

Procedura da seguire per le partite frazionate in regime di sorveglianza doganale

1. Se la partita di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene frazionata, l'originale del DVCE è presentato alle competenti autorità doganali responsabili dello stabilimento in cui è effettuato il frazionamento. In questo caso una copia del DVCE è conservata nello stabilimento in cui la partita viene frazionata.

2. L'autorità competente responsabile dello stabilimento di cui al paragrafo 1 può rilasciare una fotocopia autenticata dell'originale del DVCE che accompagni ciascuna frazione della partita, recante informazioni sulla quantità o il peso modificati.

L'autorità competente può chiedere all'operatore dello stabilimento in cui la partita viene frazionata di conservare il registro per garantire la tracciabilità delle diverse parti della partita.

Il registro e le copie del DVCE devono essere conservati per tre anni.

Articolo 6

Coordinamento con altri servizi interessati

Al fine di garantire che tutti i prodotti di origine animale che entrano nella Comunità siano sottoposti a controlli veterinari, l'autorità competente e i veterinari ufficiali di ciascuno Stato membro si coordinano con altri servizi interessati per raccogliere tutte le informazioni pertinenti sull'introduzione di prodotti di origine animale. Si tratta in particolare di:

- a) informazioni accessibili ai servizi doganali;
- b) informazioni su manifesti navali, ferroviari o aerei;
- c) altre fonti d'informazione di cui dispongono gli operatori commerciali del trasporto stradale, ferroviario, navale o aereo.

Articolo 7

Accesso alle basi dati e integrazione dei sistemi tecnologici di informazione

Ai fini dell'articolo 6 l'autorità competente deve avere un accesso completo o almeno parziale alle basi dati dei servizi doganali.

Nel rispetto della sicurezza dei dati, i sistemi informatici utilizzati dall'autorità competente vanno opportunamente integrati, per quanto possibile, con quelli dei servizi doganali e degli operatori commerciali, in modo da accelerare il trasferimento delle informazioni.

Articolo 8

Norme specifiche per i prodotti che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che sono inviati come piccole spedizioni a privati

1. Fatte salve specifiche norme comunitarie relative ad alcuni prodotti, i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b), e d), della direttiva 97/78/CE non sono sottoposti ai controlli veterinari sistematici stabiliti al capitolo 1 di tale direttiva a condizione che abbiano un peso inferiore a 1 kg e siano destinati al consumo personale.

Tali prodotti possono tuttavia essere introdotti nella Comunità solo se provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi autorizzati.

2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica le norme sanitarie e di polizia sanitaria definite nella pertinente legislazione comunitaria.

3. Per piccoli imballaggi contenenti prodotti di origine animale introdotti in Danimarca dalla Groenlandia e dalle isole Færøer e destinati al consumo diretto ad uso privato, il limite di peso fissato al paragrafo 1 è elevato a 5 kg.

4. Per i pesci pescati nel quadro di un'attività ricreativa, introdotti in Finlandia e in Svezia dalla Russia nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al consumo diretto ad uso privato, il limite di peso fissato al paragrafo 1 è elevato a un massimo di 15 kg; nel caso di un solo pesce è consentito qualsiasi peso.

Articolo 9

Controlli veterinari di alcuni prodotti vegetali

1. Gli Stati membri sottopongono i prodotti vegetali elencati nell'allegato IV e provenienti dai paesi autorizzati elencati nell'allegato V ai controlli documentali stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e, se pertinente, alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché ad altri controlli materiali di cui all'allegato III della direttiva 97/78/CE.

2. Le disposizioni della direttiva 97/78/CE e del presente regolamento sono applicabili a tutti i prodotti vegetali elencati nell'allegato IV del presente regolamento che, in particolare a

causa della loro origine e della successiva destinazione, possono comportare il rischio di diffondere malattie animali infettive o contagiose.

Articolo 10

Impiego della certificazione elettronica

A discrezione dell'autorità competente, la stesura, l'uso, la trasmissione e la conservazione del DVCE, come indicati nelle diverse situazioni descritte nel presente regolamento, possono effettuarsi per via elettronica.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 93/13/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Controlli documentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Le norme seguenti si applicano ai controlli documentali su prodotti provenienti da paesi terzi.

1. Per ogni partita, l'autorità competente deve verificare la destinazione doganale a cui le merci saranno assegnate.
2. Ciascun certificato o documento sanitario o di salubrità che accompagna una partita di prodotti originari di paesi terzi e che viene presentato al posto d'ispezione frontaliero deve essere sottoposto a un controllo inteso a confermare secondo il caso:
 - a) che si tratti di un certificato o documento originale;
 - b) che riguardi un paese terzo o una parte di un paese terzo autorizzati ad esportare nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso lo Stato membro interessato;
 - c) che la sua presentazione e il contenuto siano conformi al modello stabilito per il prodotto e il paese terzo considerato o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, lo Stato membro interessato;
 - d) che sia conforme ai principi generali di certificazione definiti nell'allegato IV della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ⁽¹⁾;
 - e) che sia stato compilato in ogni sua parte;
 - f) che riguardi stabilimenti o navi registrati o autorizzati all'esportazione nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso lo Stato membro interessato;
 - g) che rechi la firma del veterinario ufficiale o del rappresentante dell'autorità ufficiale, se del caso autorizzato, nonché l'indicazione leggibile in stampatello del nome e delle qualifiche del medesimo, e che il timbro ufficiale del paese terzo e la firma ufficiale siano in un colore diverso da quello delle altre menzioni indicate sul certificato o, nel caso dei certificati elettronici, che la firma e il timbro siano stati introdotti con un sistema protetto;
 - h) che la parte 1 del DVCE sia compilata correttamente e che le informazioni in essa contenute coincidano con i dati che figurano in altri documenti ufficiali pertinenti che accompagnano la partita.

ALLEGATO II

Analisi di laboratorio di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Le norme seguenti si applicano alle analisi di laboratorio da effettuare sui prodotti.

1. Alle partite di prodotti presentati per l'importazione gli Stati membri applicano un piano di sorveglianza inteso ad accertare l'osservanza della normativa comunitaria o, se del caso, della legislazione nazionale in materia, al fine di individuare segnatamente residui, agenti patogeni o altre sostanze nocive per l'uomo, gli animali o l'ambiente. I piani di sorveglianza, basati sulla natura dei prodotti e sui rischi inerenti, tengono conto di tutti i parametri pertinenti, quali frequenza e quantità delle partite in arrivo e i risultati di precedenti controlli.
2. Qualora nell'ambito dei piani di sorveglianza di cui al paragrafo 1 siano effettuati prelievi casuali, senza che si sospettino rischi per la salute pubblica e degli animali, la partita esaminata può essere immessa in libera pratica prima che siano noti i risultati di laboratorio. In ogni caso occorre annotare tutti i dati sul DVCE che accompagna la partita e informare l'autorità competente del luogo di destinazione conformemente all'articolo 8 della direttiva 97/78/CE.
3. Se le prove di laboratorio sono effettuate sulla base di una sospetta irregolarità, di dati disponibili, di una precedente notifica nell'ambito della procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, o di una misura di salvaguardia, e se un prelievo concerne una sostanza o un agente patogeno che rappresentano un pericolo diretto o immediato per la salute pubblica e degli animali, il veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato tale prelievo, o l'autorità competente, deve differire lo sdoganamento veterinario e l'immissione al consumo della partita finché i risultati di laboratorio siano soddisfacenti. Nel frattempo la partita rimane sotto il controllo delle autorità e sotto la responsabilità del veterinario ufficiale o dell'agente ufficiale designato del posto d'ispezione frontaliero in cui sono stati effettuati i controlli veterinari.
4. Ogni Stato membro informa mensilmente la Commissione in merito ai risultati positivi o negativi delle analisi di laboratorio effettuate nei propri posti d'ispezione frontalieri.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

ALLEGATO III

Documento veterinario comune di entrata (DVCE)

Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata	1. Speditore/ esportatore <input type="checkbox"/>		2. Numero di riferimento DVCE	
			Posto d'ispezione frontaliero	
			Numero di unità Animo	
	3. Destinatario		4. Interessato al carico	
	5. Importatore		6. Paese di origine + Codice ISO	7. Paese di spedizione + Codice ISO
			8. Indirizzo della consegna	
	9. Arrivo al PIF (data prevista)		10. Documenti veterinari	
	11. Nome della nave / numero del volo N. della polizza di carico/della lettera di trasporto aereo N. del vagone / targa autocarro / targa rimorchio:		Numero Data di rilascio Determinazione dell'origine (se pertinente) Numero di riconoscimento veterinario	
	12. Natura delle merci, numero e tipo di colli		13. Codice delle merci (codice NC, almeno prime quattro cifre)	
			14. Peso lordo (kg)	
		15. Peso netto (kg)		
Temperatura refrigerata: <input type="checkbox"/>		congelata: <input type="checkbox"/>		
		ambiente: <input type="checkbox"/>		
16. Numero del sigillo e numero del container				
17. Trasbordo <input type="checkbox"/>		18. Per il TRANSITO verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		
PIF comunitario	Numero di unità Animo:	Verso un paese terzo:	+ Codice ISO	
Paese terzos	Codice ISO del paese terzo:	PIF di uscita:	Numero di unità Animo:	
19. Prodotti conformi alla normativa comunitaria		20. Per la reimportazione		
Conformi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NON conformi	<input type="checkbox"/>			
21. Per il mercato interno		22. Prodotti NON conformi alla normativa comunitaria		
Consumo umano:	<input type="checkbox"/>	Deposito doganale	<input type="checkbox"/> N. di registrazione	
Alimentazione animale:	<input type="checkbox"/>	Zona franca o deposito franco	<input type="checkbox"/> N. di registrazione	
Uso farmaceutico:	<input type="checkbox"/>	Riformitore di navi	<input type="checkbox"/> N. di registrazione	
Uso tecnico:	<input type="checkbox"/>	Nave	<input type="checkbox"/> Nome	
Altri:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Porto	
23. Dichiarazione Io sottoscritto, interessato al carico sopra descritto, certifico che, a quanto mi consta, le dichiarazioni riportate nella parte 1 del presente documento sono veritiere e complete e accetto di conformarmi alle prescrizioni della direttiva 97/78/CEE, in particolare in ordine al pagamento dei controlli veterinari necessari per rientrare in possesso delle partite eventualmente respinte dopo essere transitate attraverso il territorio dell'Unione a destinazione di un paese terzo (articolo 11, paragrafo 1, lettera c)), o dei costi di distruzione, ove richiesti.		Luogo e data della dichiarazione		
		Nome del firmatario		
		Firma		

Parte 2: Decisione relativa alla partita	24. DVCE precedente No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Numero di riferimento:	25. Numero di riferimento DVCE:
	26. Controlli documentali: Soddisfacenti <input type="checkbox"/> Non soddisfacenti <input type="checkbox"/>	27. Controllo dell'identità: Controllo del sigillo <input type="checkbox"/> Oppure controllo d'identità completo <input type="checkbox"/> Soddisfacenti <input type="checkbox"/> Non soddisfacenti <input type="checkbox"/>
	28. Controlli materiali: Soddisfacenti <input type="checkbox"/> Non soddisfacenti <input type="checkbox"/> Non eseguiti <input type="checkbox"/> 1. Regime di controlli ridotti <input type="checkbox"/> 2. Altri: <input type="checkbox"/>	29. Esami di laboratorio: No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Per la ricerca di: Casuale <input type="checkbox"/> Sospetto <input type="checkbox"/> Risultati: Soddisfacenti <input type="checkbox"/> Non soddisfacenti <input type="checkbox"/> Messo in circolazione in attesa dei risultati <input type="checkbox"/>
	30. AMMESSA al trasbordo PIF comunitario <input type="checkbox"/> Numero di unità Animo: <input type="checkbox"/> Paese terzo <input type="checkbox"/> Codice ISO del paese terzo: <input type="checkbox"/>	31. AMMESSA al TRANSITO: <input type="checkbox"/> Verso un paese terzo: <input type="checkbox"/> + Codice ISO <input type="checkbox"/> PIF di uscita: <input type="checkbox"/> Numero di unità Animo: <input type="checkbox"/>
	32. AMMESSA per il mercato interno Libera circolazione <input type="checkbox"/> Consumo umano: <input type="checkbox"/> Alimentazione animale: <input type="checkbox"/> Uso farmaceutico: <input type="checkbox"/> Uso tecnico: <input type="checkbox"/> Altri: <input type="checkbox"/>	33. AMMESSA in caso di inoltro sotto controllo Procedura di cui all'articolo 8 <input type="checkbox"/> Reimportazione di prodotti comunitari (articolo 15) <input type="checkbox"/>
	35. NON AMMESSA 1. Riesportazione <input type="checkbox"/> 2. Distruzione <input type="checkbox"/> 3. Trasformazione <input type="checkbox"/> entro il: <input type="checkbox"/>	34. AMMESSA per una procedura specifica di deposito (art 12, par 4 e art. 13) Deposito doganale <input type="checkbox"/> Zona franca o deposito franco <input type="checkbox"/> Rifornitore di navi <input type="checkbox"/> Direttamente ad una nave <input type="checkbox"/>
	37. Dati relativi alle destinazioni controllate (33-35) Numero di riconoscimento (se pertinente): <input type="checkbox"/> Indirizzo: <input type="checkbox"/>	36. Motivo del rifiuto della partita 1. Certificato assente o non valido <input type="checkbox"/> 2. Paese non riconosciuto <input type="checkbox"/> 3. Stabilimento non riconosciuto <input type="checkbox"/> 4. Prodotto vietato <input type="checkbox"/> 5. Confusione nei documenti <input type="checkbox"/> 6. Errore nel bollo sanitario <input type="checkbox"/> 7. Problemi di igiene <input type="checkbox"/> 8. Contaminazione chimica <input type="checkbox"/> 9. Contaminazione microbiologica <input type="checkbox"/> 10. Altri <input type="checkbox"/>
	38. Partita risigillata N. del nuovo sigillo: <input type="checkbox"/>	40. Veterinario ufficiale Io sottoscritto veterinario ufficiale, o agente ufficiale designato, certifico che i controlli veterinari sulla presente partita sono stati compiuti conformemente alle norme comunitarie Firma _____ Nome e cognome (a stampatello) _____ Data _____
	39. Dati identificativi completi del posto d'ispezione frontaliero e timbro ufficiale: Data _____ <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div> timbro	42. Documento doganale di riferimento: 43. DVCE successivo Numero: <input type="checkbox"/>
	41. PIF di uscita per il transito: le formalità di uscita dalla Comunità e i controlli compiuti sulle merci in transito sono confermati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 97/78/CE: Data _____	

Note per la compilazione del certificato DVCE (1)

Osservazione generale: Il certificato deve essere compilato in stampatello. Quando una casella deve essere cancellata o non è pertinente si invita a cancellare chiaramente o a sbarrare l'intera casella. Per selezionare un'opzione apporre una crocetta nell'apposito spazio.

Il presente certificato deve essere compilato per tutte le partite presentate ad un posto di ispezione frontaliero, sia per le partite presentate come conformi ai requisiti comunitari e destinate ad essere immesse in libera pratica, sia per le partite che saranno inoltrate, sia per le partite non rispondenti ai requisiti comunitari e destinate al trasbordo, al transito, o ad essere vincolate ai regimi delle zone franche, del deposito franco o deposito doganale oppure ai rifornitori di navi (fornitori di bordo). L'inoltro si riferisce alle partite accettate alle condizioni stabilite dall'articolo 8 della direttiva 97/78/CE ma che restano sotto controllo veterinario fino al raggiungimento di una destinazione finale determinata, di solito per essere sottoposte a un ulteriore trattamento.

Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo ad un paese.

Parte 1:

Questa parte deve essere compilata dal dichiarante o dal responsabile del carico quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

- Casella 1. Speditore/Esportatore: indicare l'impresa commerciale che spedisce la partita (nel paese terzo).
- Casella 2. Posto d'ispezione frontaliero. Completare se l'informazione non è già prestampata sul documento. Il numero di riferimento DVCE è il numero unico di riferimento attribuito dal posto di ispezione frontaliero che rilascia il certificato (ripetuto anche nella casella 25). Il numero di unità ANIMO è il numero del posto di ispezione frontaliero che figura accanto al suo nome nell'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- Casella 3. Destinatario: indicare l'indirizzo della persona o dell'impresa commerciale citata sul certificato del paese terzo. Se nel certificato non figura alcun destinatario, è possibile utilizzare quello indicato nei documenti commerciali pertinenti.
- Casella 4. Responsabile del carico (anche agente o dichiarante): indicare nome, cognome e indirizzo della persona definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CEE, che è responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di ispezione frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell'importatore.
- Casella 5. Importatore: indicare nome, cognome e indirizzo; l'importatore può essere distante dall'effettivo posto di ispezione frontaliero. Se l'importatore e l'agente sono la stessa persona apporre l'indicazione «Cfr. casella 4».
- Casella 6. Paese di origine: è il paese dove il prodotto finale è stato prodotto, trasformato o imballato.
- Casella 7. Paese di spedizione: è il paese in cui la partita viene caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell'Unione europea.
- Casella 8. Indicare l'indirizzo di consegna nell'Unione europea; questo vale sia per i prodotti conformi (casella 19) che per i prodotti non conformi (casella 22).
- Casella 9. Indicare la data stimata di arrivo della partita al posto di ispezione frontaliero.
- Casella 10. Certificato/documento veterinario: data di rilascio: corrisponde alla data in cui il certificato/documento è stato firmato dal veterinario ufficiale o dall'autorità competente. Numero: indicare il numero ufficiale del certificato. Per i prodotti provenienti da uno stabilimento o da una nave riconosciuti o registrati, indicare se del caso il nome e il numero di riconoscimento/registrazione. Per gli embrioni, le uova o le lamelle di sperma, indicare il numero che identifica il gruppo di raccolta riconosciuto.

(1) Le note per la compilazione del certificato possono essere stampate e distribuite a parte.

- Casella 11. Indicare i dati completi che identificano i mezzi di trasporto all'arrivo: per gli aerei il numero di volo e la lettera di trasporto aereo, per le navi il nome della nave e la polizza di carico, per gli automezzi il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per i treni il numero del treno e il numero del vagone.
- Casella 12. Natura delle merci: indicare le specie animali, il trattamento a cui sono stati sottoposti i prodotti e il numero e il tipo di imballaggi che compongono il carico, ad esempio 50 scatoloni di 25 kg, oppure il numero di container. Mettere una crocetta sulla pertinente temperatura del trasporto.
- Casella 13. Codice NC: indicare almeno le prime quattro cifre del pertinente codice della nomenclatura combinata (codice NC), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, quale modificato. I codici NC sono elencati anche nella decisione 2002/349/CE della Commissione (e sono identici alle rubriche del sistema armonizzato). Nel caso dei prodotti della pesca, se esiste un certificato unico che scorta una partita composta da merci classificate da più di un codice NC, si possono indicare nel DVCE i relativi codici aggiuntivi.
- Casella 14. Peso lordo: peso totale in kg, definito come la massa complessiva delle merci con i loro imballaggi, esclusi i container o altre attrezzature di trasporto.
- Casella 15. Peso netto: è il peso del prodotto in chilogrammi, escluso l'imballaggio. La massa netta è la massa delle merci senza imballaggio. Qualora l'indicazione del peso non sia adatta, indicare il numero di unità, ad esempio 100 lamelle di sperma di x ml oppure 3 ceppi biologici/embrioni.
- Casella 16. Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.
- Casella 17. Trasbordo. Usare questa casella se la partita non è destinata ad essere importata presso questo posto di ispezione frontaliero ma deve proseguire il viaggio su un'altra nave o aeronave per essere successivamente importata nel territorio dell'Unione europea attraverso un secondo posto di ispezione frontaliero della Comunità oppure è destinata ad un paese terzo. Numero di unità ANIMO: cfr. casella n. 2.
- Casella 18. Transito: per le partite non conformi alla normativa comunitaria, in viaggio a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio comunitario o di uno Stato SEE con trasporto su strada, per ferrovia o via navigabile.
PIF di uscita: nome del posto d'ispezione frontaliero dal quale i prodotti escono dal territorio comunitario. Numero di unità ANIMO: cfr. casella n. 2.
- Casella 19. Prodotti conformi: i prodotti presentati per essere immessi in libera pratica sul mercato interno, compresi quelli ammissibili ma che saranno sottoposti ad una «procedura di inoltro sotto controllo» e quelli che, una volta espletate le formalità veterinarie per l'immissione in libera pratica, possono essere immagazzinati sotto controllo doganale ed essere sdoganati ulteriormente presso l'ufficio doganale che ha competenza geografica sul posto di ispezione frontaliero, oppure altrove.
Prodotti non conformi: i prodotti non conformi alla normativa comunitaria e destinati a zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a fornitori di bordo o a navi, oppure al transito a destinazione di un paese terzo.
- Casella 20. La reimportazione si riferisce alle partite di origine comunitaria che non sono state accettate o di cui è stata respinta l'entrata in un paese terzo e che sono rispedito allo stabilimento di origine nell'Unione europea.
- Casella 21. Mercato interno: riservato alle partite destinate ad essere consegnate all'interno del mercato unico. Apporre una crocetta sulla categoria pertinente. Questo vale anche per le partite che, risultate ammissibili dopo l'espletamento delle formalità veterinarie per l'immissione in libera pratica, possono essere immagazzinate sotto controllo doganale ed essere sdoganate ulteriormente presso l'ufficio doganale che ha competenza geografica sul posto di ispezione frontaliero, oppure altrove.
- Casella 22. Compilare questa casella per tutti i prodotti non conformi alla normativa UE se la partita sarà consegnata e immagazzinata sotto controllo veterinario presso una zona franca, un deposito franco, un deposito doganale o un rifornitore di navi.
NB: le caselle dalla 18 alla 22 si riferiscono esclusivamente a procedure veterinarie.
- Casella 23. Firma. Il firmatario s'impegna anche ad accettare di riprendere in consegna le partite in transito di cui sia stata rifiutata l'entrata in un paese terzo.

Parte 2:

Questa parte deve essere compilata esclusivamente dal veterinario ufficiale o dall'agente ufficiale designato (di cui alla decisione 93/352/CEE)

Per le caselle dalla 38 alla 41 utilizzare un colore diverso dal nero

- Casella 24. DVCE precedente: se è stato rilasciato un DVCE in precedenza, indicare il relativo numero di serie.
- Casella 25. Indicare il numero di riferimento attribuito dal posto d'ispezione frontaliere che rilascia il certificato (cfr. casella 2).
- Casella 26. Controllo documentale. Compilare per tutte le partite.
- Casella 27. Apporre una crocetta alla voce «controllo dei sigilli» se i container non vengono aperti e ci si limita al controllo dei sigilli a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), punto i) della direttiva 97/78/CE.
- Casella 28. Controlli materiali:
Per controlli ridotti si intende il regime istituito dalla decisione 94/360/CE nel caso in cui una partita non sia stata selezionata per un controllo materiale, ma ci si sia accontentati di un controllo documentale o di identità.
La voce «altri» si riferisce alla procedura di reimportazione, alle merci inoltrate, al trasbordo, al transito o alle procedure di cui agli articoli 12 e 13. Queste destinazioni possono essere dedotte da altre caselle.
- Casella 29. Indicare la categoria della sostanza o l'agente patogeno oggetto degli esami di laboratorio. «Casuale» indica un esame a campione senza trattenere la partita in attesa dei risultati: in questo caso dovrà essere inviato un messaggio in proposito attraverso la rete ANIMO all'autorità competente di destinazione (cfr. articolo 8 della direttiva 97/78/CE). «Sospetto» si riferisce ai casi in cui la partita è stata trattenuta in attesa di un risultato favorevole oppure è stata sottoposta ad analisi a causa di una precedente notifica nell'ambito della procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, oppure analizzata in virtù di una misura di salvaguardia in vigore.
- Casella 30. Completare, se del caso, per l'ammissibilità al trasbordo. Usare questa casella se la partita non è destinata ad essere importata presso questo posto di ispezione frontaliere ma deve proseguire il viaggio su un'altra nave o aeronave per essere successivamente importata nel territorio dell'Unione europea attraverso un secondo posto di ispezione frontaliere della Comunità oppure è destinata ad un paese terzo. Cfr. articolo 9 della direttiva 97/78/CE del Consiglio e la decisione 2000/25/CE della Commissione ⁽¹⁾. Numero di unità ANIMO: cfr. casella n. 2.
- Casella 31. Transito: compilare per le partite non conformi alle norme UE, ammesse a viaggiare a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio comunitario o di uno Stato SEE con trasporto su strada, per ferrovia o via navigabile. Il trasporto deve essere eseguito sotto controllo veterinario conformemente al disposto dell'articolo 11 della direttiva 97/78/CE e alla decisione 2000/25/CE.
- Casella 32. Utilizzare questa casella per le partite di cui è stata approvata l'immissione in libera pratica nel mercato interno (dovrebbe essere utilizzata anche per le partite che sono conformi ai requisiti comunitari ma per motivi finanziari non sono state sdoganate immediatamente presso il posto di ispezione frontaliere e sono state immagazzinate sotto controllo doganale in un deposito doganale o saranno sdoganate più tardi e/o in un altro luogo di destinazione geograficamente distinto).
- Caselle 33 e 34. Utilizzare queste caselle per le partite che non possono essere immesse in libera pratica in base alla normativa veterinaria, ma che sono considerate ad alto rischio e devono essere inoltrate sotto controllo veterinario e doganale ad una delle destinazioni controllate previste dalla direttiva 97/78/CE. L'ammissione ad un deposito situato in una zona franca, ad un deposito franco o ad un deposito doganale può essere autorizzata solo se sono soddisfatte le condizioni enunciate all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE.

⁽¹⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27.

- Casella 33. Da utilizzare per le partite accettate che devono tuttavia essere inoltrate ad una destinazione specifica come previsto dagli articoli 8 o 15 della direttiva 97/78/CE.
- Casella 34. Utilizzare questa casella per le partite che non rispondono ai requisiti comunitari, destinate ad essere trasferite e immagazzinate in depositi approvati a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, o ad operatori autorizzati a norma dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
- Casella 35. Indicare chiaramente, in caso di rifiuto dell'importazione, la destinazione da dare alla partita. Indicare la data entro la quale deve essere eseguita l'operazione proposta. L'indirizzo di eventuali stabilimenti di trasformazione deve essere indicato nella casella 37. Dopo il rigetto o la decisione di destinare la partita alla trasformazione, è necessario registrare il termine per l'esecuzione dell'operazione proposta nel «registro delle azioni successive».
- Casella 36. Motivi del rifiuto: utilizzare per aggiungere informazioni pertinenti. Apporre una crocetta nella casella pertinente. La voce 7 si riferisce a carenze di igiene non coperte dalle voci 8 e 9, comprese le irregolarità emerse dai controlli della temperatura, putrefazione o sporcizia.
- Casella 37. Indicare il numero di riconoscimento e l'indirizzo (o nome della nave e porto) per tutte le destinazioni per cui è necessario il controllo veterinario della partita, per esempio la casella 33: Inoltro, per la casella 34: Procedura di deposito, per la casella 35: Trasformazione o Distruzione.
- Casella 38. Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container. Sarebbe opportuno conservare a tal fine un elenco completo di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.
- Casella 39. Apporre il timbro ufficiale del posto di ispezione frontaliero o dell'autorità competente.
- Casella 40. Firma del veterinario, oppure nel caso di porti in cui si movimenta solo pesce, dell'agente ufficiale designato, come previsto dalla decisione 93/352/CEE.
- Casella 41. Questa casella deve essere utilizzata dal posto di ispezione frontaliero di uscita dal territorio dell'Unione europea per le partite spedite in transito attraverso la Comunità e che sono controllate all'uscita come previsto dalla decisione 2000/208/CE. In assenza di transito, la casella può essere utilizzata per aggiungere eventuali osservazioni pertinenti relative ad esempio alla mancata rimozione della colonna vertebrale o ai dazi pagati.
- Casella 42. Questa casella deve essere utilizzata dai servizi doganali per aggiungere informazioni pertinenti (ad esempio per il numero dei certificati T1 o T5) se le partite restano sotto controllo doganale per un certo periodo. Queste informazioni di solito sono aggiunte dopo la firma del veterinario.
- Casella 43. Utilizzare questa casella quando l'originale del DVCE deve essere conservato in un determinato posto e devono essere rilasciati dei duplicati.
-

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti vegetali di cui all'articolo 9

Prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari:

1. Paglia
2. Fieno

ALLEGATO V

Elenco dei paesi di cui all'articolo 9**Parte 1: Paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno**

Australia

Bielorussia

Bulgaria

Canada

Cile

Croazia

Groenlandia

Islanda

Nuova Zelanda

Romania

Sudafrica (ad eccezione delle zone di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria del Transvaal settentrionale e orientale, nel distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera col Botswana a est della longitudine di 28°).

Svizzera

Stati Uniti d'America

Parte 2: Paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno fino al 30 aprile 2004

Cipro

Repubblica ceca

Estonia

Ungheria

Lettonia

Lituania

Marocco

Polonia

Slovacchia

Slovenia

**REGOLAMENTO (CE) N. 137/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2004**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 2004 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/2002 della Commissione, del 2 agosto 2002, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1429/2002 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2004. Le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Lituania devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Non sono

state chieste domande di certificati d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Estonia e della Lettonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate durante il periodo dal 1° luglio al 12 gennaio 2004 per la Lituania nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 sono soddisfatte entro il limite del 63,0370 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1633/2002 della Commissione (GU L 247 del 14.9.2002, pag. 4).

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2004/85/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 2004
sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa e che abroga la posizione comune
2001/374/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

viste le conclusioni dei Consigli europei di Colonia, Helsinki, Feira, Nizza e il programma dell'Unione europea per la prevenzione dei conflitti violenti,

considerando quanto segue:

- (1) La responsabilità principale della prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti nel continente africano incombe agli stessi africani.
- (2) La responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali incombe al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in virtù della Carta delle Nazioni Unite.
- (3) Nell'elaborazione delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la difesa delle posizioni e degli interessi dell'Unione europea è pienamente garantita dall'applicazione dell'articolo 19 del trattato sull'Unione europea.
- (4) Il 14 maggio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/374/PESC sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa ⁽¹⁾.
- (5) La promozione della pace, della sicurezza e della stabilità nel continente è uno degli obiettivi dell'Unione africana e la risoluzione pacifica dei conflitti tra Stati membri è uno dei principi sanciti dall'atto costitutivo dell'Unione africana. La prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti hanno costituito l'oggetto del dialogo con l'Organizzazione dell'Unità africana (OUA) e il suo successore, l'Unione africana, e sono contenute nella dichiarazione del Cairo e nel relativo piano d'azione.
- (6) La prevenzione dei conflitti e la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto e il buon governo sono interconnessi e, in questo ambito, la cooperazione allo sviluppo svolge un ruolo strategico nel rafforzamento delle capacità di gestire i conflitti pacificamente.

(7) La Comunità europea e i suoi Stati membri hanno stabilito un accordo di partenariato con gli Stati ACP a Cotonou il 23 giugno 2000.

(8) Il 30 novembre 2000 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla partecipazione delle donne alla risoluzione pacifica dei conflitti. Il 21 marzo 2002 l'Assemblea parlamentare mista ACP-UE ha adottato una risoluzione sulle questioni di genere.

(9) L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato gli orientamenti sui bambini e i conflitti armati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. La presente posizione comune si prefigge di contribuire alla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti violenti in Africa rafforzando capacità e mezzi d'azione africani in questo settore, in particolare mediante un dialogo rafforzato con l'Unione africana e le organizzazioni ed iniziative subregionali nonché le organizzazioni della società civile e un sostegno delle stesse. Nel far ciò l'Unione europea si adopererà ulteriormente per promuovere il coordinamento tra le parti che possono essere coinvolte e anche un più stretto coordinamento delle misure adottate dalla Comunità e dai suoi Stati membri.

2. L'Unione europea, nel potenziare la sua capacità di gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti, migliora l'assidua cooperazione con le Nazioni Unite e le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali al fine di conseguire il predetto obiettivo. La cooperazione con l'ONU in materia di gestione delle crisi prosegue in linea con e come parte dell'attuazione della dichiarazione comune sulla cooperazione UE-ONU nella gestione delle crisi del 24 settembre 2003. L'Unione europea, malgrado l'impegno assunto in relazione alla titolarità dei paesi africani, rimane pronta a partecipare, se necessario, con le proprie capacità, alla gestione delle crisi in Africa.

⁽¹⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 3.

3. L'Unione europea sviluppa iniziative a lungo termine per la prevenzione dei conflitti e il consolidamento della pace, riconoscendo che i progressi in questi settori rappresentano un presupposto indispensabile anche per gli Stati africani affinché essi possano creare e mantenere capacità atte a far fronte efficacemente al problema del terrorismo.

4. L'Unione europea elabora un approccio proattivo, globale e integrato, che serve anche da quadro comune alle azioni dei singoli Stati membri. In questo ambito e per rafforzare altresì la capacità di intervento rapido la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante e dalla Commissione, continuerà ad approntare uno studio annuale il cui scopo è individuare e controllare i possibili conflitti violenti, prospettando le opzioni politiche necessarie a prevenirne lo scoppio o la recrudescenza.

Articolo 2

Il successo della prevenzione dei conflitti dipende dalla capacità di agire prima che una situazione degeneri nella violenza. Pertanto, pur riconoscendo la necessità di rispondere alle crisi esistenti, la politica dell'Unione europea si concentra sulla prevenzione dello scoppio e della diffusione di conflitti violenti mediante un'azione rapida nonché sulla prevenzione della loro recrudescenza. In questo contesto l'azione dell'Unione europea si esplicita:

- nella prevenzione dei conflitti, cercando di affrontare le cause primarie di natura più strutturale individuando al contempo le cause dirette — fattori scatenanti — dei conflitti violenti,
- nella gestione delle crisi, affrontando le fasi acute dei conflitti e appoggiando gli sforzi miranti a porre fine alla violenza,
- nella costruzione della pace, sforzandosi di appoggiare le iniziative volte al contenimento dei conflitti violenti e di preparare e sostenere la soluzione pacifica di tali conflitti,
- nella ricostruzione, sostenendo la ricostruzione economica, politica e sociale degli Stati e delle società post-bellici per prevenire la recrudescenza della violenza e promuovere una pace sostenibile.

Articolo 3

Per offrire un contributo migliore alla gestione dei conflitti e far fronte alle crisi esistenti, l'Unione europea terrà conto di quanto segue:

- sviluppo di sistemi giuridici internazionali, meccanismi di risoluzione dei conflitti e intese in materia di cooperazione a livello regionale,
- sviluppo istituzionale, accrescendo l'efficacia delle istituzioni nazionali africane preposte alla sicurezza e giudiziarie, incluse quelle che si occupano di attività antiterroristiche, nonché definendo azioni specifiche volte ad assistere i paesi africani nell'attuazione degli impegni assunti nell'ambito degli strumenti internazionali esistenti in tutti i settori pertinenti, compresi la lotta al terrorismo e i traffici illeciti,

- sostegno alla ratifica e alla piena attuazione dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che può svolgere un ruolo di rilievo nella definizione delle istituzioni nazionali per la lotta contro l'impunità. Ciò include il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie che svolgono un importante ruolo complementare in questo contesto.

Articolo 4

Riconoscendo che l'Unione africana e le organizzazioni subregionali africane hanno il ruolo principale nella prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa:

- 1) L'Unione europea cercherà di accrescere il suo sostegno alle intese e agli sforzi regionali inerenti alla prevenzione dei conflitti migliorando la responsabilità delle imprese, rafforzando lo stato di diritto, la formazione in materia di prevenzione dei conflitti, la costituzione delle capacità riguardanti, fra l'altro, le analisi politico-economiche, i sistemi di allarme rapido, gli strumenti di negoziazione/mediazione, migliorando i sistemi internazionali di sanzionamento e di attuazione delle decisioni, sviluppando meccanismi atti a incidere sui fattori economici che alimentano i conflitti e potenziando i legami reciproci tra le organizzazioni regionali e tra queste e le parti non statali a livello locale, nazionale e regionale e altri membri della comunità internazionale. Gli sforzi volti a sostenere le organizzazioni regionali e subregionali nel settore della prevenzione dei conflitti saranno attentamente coordinati dalla Comunità e dai suoi Stati membri al fine di sviluppare iniziative comuni e sinergie, se del caso mediante una programmazione congiunta;
- 2) L'Unione europea fornisce sostegno all'Unione africana nel settore della prevenzione, della gestione e della risoluzione dei conflitti e coopera con questa organizzazione nella prospettiva di sviluppare un partenariato a lungo termine, in particolare nel quadro del follow-up del vertice del Cairo.

Articolo 5

Riconoscendo che un'efficace prevenzione dei conflitti richiede strategie atte a creare condizioni propizie alla creazione di un ambiente internazionale più stabile e prevedibile, nonché programmi di aiuti e di assistenza allo sviluppo globali ed equilibrati per attenuare le pressioni che scatenano conflitti violenti, l'Unione europea cercherà di:

- sostenere l'integrazione delle prospettive di prevenzione dei conflitti nell'ambito della politica comunitaria di sviluppo e commerciale e delle strategie per paese e regionali ad essa associate,
- introdurre, laddove opportuno, nella cooperazione allo sviluppo e commerciale, indicatori di conflitto e strumenti per la valutazione dell'impatto dei conflitti stessi e della pace, in modo da ridurre il rischio che gli aiuti e gli scambi siano utilizzati per i conflitti e da trarre invece il massimo beneficio da essi per la costruzione della pace,

- assicurare che benefici tangibili raggiungano rapidamente l'intera popolazione,
- migliorare il coordinamento degli sforzi della Comunità e di quelli dei suoi Stati membri in questo settore,
- rafforzare la cooperazione allo sviluppo e commerciale con organismi regionali, subregionali e locali al fine di assicurare la coerenza tra le varie iniziative e sostenere le attività africane,
- coordinare i suoi sforzi con le istituzioni finanziarie internazionali.

Articolo 6

Per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità africane nelle operazioni di sostegno della pace:

- 1) l'Unione europea sostiene, nel lungo periodo, il potenziamento delle capacità africane nelle operazioni di sostegno della pace a livello regionale, subregionale e bilaterale nonché la capacità degli Stati africani di contribuire all'integrazione, alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo regionali. Fatto salvo questo potenziamento, la Comunità e i suoi Stati membri continueranno a prendere in considerazione, caso per caso, lo schieramento dei loro mezzi operativi per la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi in Africa, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in stretta cooperazione con le attività delle Nazioni Unite nella regione, sperimentata con successo in occasione dell'operazione Artemis nella regione Ituri della Repubblica democratica del Congo. Nel far ciò si terrà conto del campo di applicazione delle capacità stabilito nell'ambito delle capacità dell'Unione europea di gestione delle crisi, incluso lo spiegamento di personale civile nelle iniziative di consolidamento della pace a più lungo termine;
- 2) gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni su tutte le azioni intraprese per sostenere le capacità africane nelle operazioni di sostegno della pace nell'ottica di migliorare il coordinamento e sviluppare le sinergie. Tali informazioni saranno sintetizzate nel riesame annuale della presente posizione comune di cui all'articolo 14;
- 3) gli Stati membri e la Commissione danno priorità in particolare alle strategie e alla valutazione dei rischi a livello nazionale e regionale. Le strategie per paese possono essere sviluppate mediante l'uso di indicatori standardizzati e l'assistenza di gruppi di esperti. La valutazione dei rischi e le strategie per paese traggono vantaggio da un maggiore ricorso alle conoscenze locali, incluse le informazioni provenienti da esperti locali con una formazione in materia di sistemi di allarme rapido e valutazione dei rischi;
- 4) gli Stati membri e la Commissione si adopereranno per conseguire un coordinamento migliore dell'azione bilaterale a sostegno dell'Unione africana e delle organizzazioni subregionali africane, soprattutto la Comunità economica degli

Stati dell'Africa occidentale, la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale e la Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale nelle operazioni di sostegno della pace;

- 5) gli Stati membri invitano sistematicamente la Commissione o la presidenza, e vice versa a seconda dei casi, a partecipare ad esercitazioni e seminari da essi organizzati allo scopo di rafforzare le capacità africane di mantenimento della pace;
- 6) si tenterà di attuare il coordinamento delle attività di rafforzamento, e lo scambio delle relative esperienze, con parti terze interessate, in particolare Stati Uniti, Canada e Giappone soprattutto nel quadro del dialogo politico con questi paesi;
- 7) l'Unione europea si sforza di migliorare ulteriormente il coordinamento con le Nazioni Unite e, in particolare, con il dipartimento delle operazioni di mantenimento della pace riguardo a tutte le attività volte a rafforzare le capacità africane nelle operazioni di sostegno della pace;
- 8) l'Unione europea esamina come coordinare al meglio gli sforzi degli Stati membri nel settore della formazione, delle attrezzature e delle esercitazioni e, nel far ciò, prende in considerazione i punti focali del rapporto Brahimi per le operazioni di pace dell'ONU, tra cui l'interoperabilità delle truppe e le strutture di comando e controllo;
- 9) su base ad hoc l'Unione europea valuta a tempo debito l'opportunità di avviare, laddove si configuri un valore aggiunto, programmi di rafforzamento della capacità a proprio nome, separatamente o in connessione con programmi avviati da singoli Stati membri. Tale azione potrebbe spaziare da missioni su scala ridotta di osservatori durante le esercitazioni di mantenimento della pace, fino a programmi di formazione più articolati.

Articolo 7

Gli Stati membri continuano a condurre una politica restrittiva riguardo alle esportazioni di armi, nel pieno rispetto del relativo codice di condotta dell'Unione europea del 1998. Riconoscendo che la disponibilità e l'accumulazione di armi superiori alle legittime esigenze di sicurezza possono favorire l'instabilità e che la repressione del traffico illecito di armi contribuisce considerevolmente all'allentamento delle tensioni e ai processi di riconciliazione, gli Stati membri e la Commissione:

- cooperano per promuovere, a livello internazionale, il rispetto degli embargo sulle armi e altre decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e appoggiano iniziative volte ad attuare con efficacia siffatte misure,
- continuano a sostenere e rispettare attivamente le iniziative regionali che contribuiscono a prevenire e a combattere il traffico illecito di armi,

- cooperano per incoraggiare i paesi associati ad allinearsi con i principi adottati e le misure intraprese dall'Unione europea. Inoltre l'Unione europea esamina la possibilità di sostenere gli sforzi dell'Africa volti a migliorare i controlli nella fabbricazione, importazione ed esportazione di armi, di sostenere il controllo o l'eliminazione delle armi portatili in eccedenza nonché di sostenere gli sforzi dell'Africa nell'affrontare i problemi connessi alle armi portatili ai sensi dell'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere ⁽¹⁾,
- continuano a sostenere il programma d'azione delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti nonché i negoziati sul protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, che integra la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 maggio 2001.

Articolo 8

Riconoscendo l'incidenza dei fattori economici sui conflitti in Africa nonché il potenziale delle misure diplomatiche ed economiche ai fini della prevenzione e risoluzione di conflitti violenti:

1) l'Unione europea:

- cerca di incidere sui fattori economici che alimentano i conflitti,
- cerca di promuovere l'ulteriore integrazione dell'Africa nell'economia mondiale e di sostenere un accesso equo in tutte le comunità ai vantaggi e alle opportunità che ne derivano,
- sostiene la cooperazione politico-economica, ad esempio le intese di stabilizzazione regionali, quale misura preventiva o postbellica di costruzione della pace, al fine di rafforzare le relazioni tra le parti,
- si adopera per garantire che le misure di integrazione commerciale regionale, in un contesto politico che includa reti di sicurezza sociale per i gruppi vulnerabili, sostengano la prevenzione e la soluzione dei conflitti;

2) l'Unione europea, inoltre:

- coopera nel promuovere, a livello mondiale, il rispetto degli embargo sullo sfruttamento e il commercio illegali di beni preziosi e di altre pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e appoggerà iniziative volte ad attuare con efficacia siffatte misure,

- si adopera concretamente nel ricercare i mezzi con cui eliminare lo sfruttamento illegale delle risorse naturali che favorisce l'esplosione, l'inasprimento e il perdurare di conflitti violenti,
- laddove opportuno, ricorre a misure restrittive, incluse sanzioni economiche e finanziarie, nei confronti di chi trae vantaggio dai conflitti violenti e li inasprisce. In tale contesto è necessario riflettere ulteriormente sul ruolo (positivo o negativo) svolto dal settore privato nell'ambito della prevenzione e soluzione dei conflitti.

Articolo 9

Nel corso delle diverse fasi del ciclo del conflitto, l'Unione europea:

- valuta il ruolo importante che le «parti non statali» possono svolgere nell'alimentare il conflitto o contribuire a risolverlo o prevenirlo. In entrambi i casi occorre valutare il loro ruolo e il contributo positivo che possono apportare,
- incoraggia l'applicazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, garantendo che la prospettiva di genere permei la pianificazione, l'attuazione e la valutazione dell'impatto del conflitto, tenendo conto delle esigenze delle diverse parti in conflitto e del livello e della natura della partecipazione all'iter decisionale concernente la prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti, inclusi i negoziati e i processi di pace,
- esamina l'impatto a breve, medio e lungo termine dei conflitti armati sui bambini in modo efficace e completo, avvalendosi dei vari strumenti a disposizione e basandosi sulle attività passate e presenti conformemente agli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati. Essa cerca inoltre di indurre le parti dei paesi terzi (statali e non statali, inclusi i gruppi armati) ad adottare misure efficaci per proteggere i diritti dei bambini vittime dei conflitti armati.

Articolo 10

Per tenere conto dell'esigenza di tenere sotto controllo un conflitto, anche dopo la fase più acuta, e contribuire ad un approccio più coerente e sistematico nelle situazioni postconflittuali in Africa, l'Unione europea:

- è pronta ad appoggiare la riforma nel settore della sicurezza nel quadro dei principi democratici, del rispetto dei diritti umani, dello stato di diritto e del buon governo, soprattutto nei paesi che attraversano una fase di transizione, dal conflitto violento alla pace sostenibile,
- continua a prestare e consolidare il suo sostegno per la risoluzione dei problemi connessi all'accumulazione destabilizzante e alla diffusione incontrollata di armi portatili,

⁽¹⁾ GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

- rafforza il suo appoggio per il disarmo e la reintegrazione sostenibile degli ex combattenti smobilitati, con particolare attenzione alle esigenze di genere e ai bisogni dei bambini che sono stati reclutati per le attività militari,
- incrementa la sua assistenza alla rimozione delle mine terrestri esistenti, promuove la sensibilizzazione sulle mine e incoraggia lo sviluppo di capacità africane di sminamento,
- continua a sostenere le azioni volte a facilitare la reintegrazione delle popolazioni sradicate in seguito a un conflitto, tenendo conto dei principi orientativi in materia di sfollamento interno, del rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite,
- incoraggia il processo di riconciliazione e sostiene la necessaria opera di ricostruzione affinché i paesi che escono da un conflitto possano riavviare politiche di sviluppo a lungo termine,
- ai sensi della posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale ⁽¹⁾, ribadisce, nel dialogo politico con le controparti africane, il suo forte impegno a sostenere la Corte penale internazionale e la sua posizione sugli accordi bilaterali sulla non consegna proposti dagli USA.

Articolo 11

Dato che in Africa desta particolare preoccupazione la relazione tra la radicalizzazione dei gruppi religiosi e la loro vulnerabilità al reclutamento terroristico, l'Unione europea deve considerare l'eventuale cooperazione a livello nazionale e regionale in questo settore proponendo soluzioni, utilizzando una gamma di strumenti, per affrontare questo problema in una prospettiva di prevenzione dei conflitti e di costruzione della pace. In tale contesto l'Unione europea ricorda la dichiarazione congiunta sul terrorismo adottata dalla Conferenza ministeriale UE-Africa di Bruxelles (11 ottobre 2001) e la dichiarazione congiunta sul terrorismo adottata dalla Conferenza ministeriale UE-Africa di Ouagadougou (28 novembre 2002).

Articolo 12

Considerata l'importanza dell'HIV/AIDS e la dimensione dell'epidemia nel continente africano, è necessario garantire che la lotta all'HIV/AIDS sia parte integrante delle strategie dell'Unione europea volte a prevenire e ridurre i conflitti. In tale contesto l'assistenza alle operazioni a sostegno della pace deve includere aspetti di sensibilizzazione e di formazione per la prevenzione dell'HIV/AIDS.

Articolo 13

Il Consiglio constata che la Commissione intende orientare la sua azione in modo da conseguire gli obiettivi e le priorità della presente posizione comune, ricorrendo laddove opportuno a pertinenti misure comunitarie.

Articolo 14

Sulla scorta di una relazione della presidenza, in associazione con il segretario generale/alto rappresentante e la Commissione, la presente posizione comune e la relativa attuazione sono oggetto di riesame annuale e opportunamente modificate.

Articolo 15

La posizione comune 2001/374/PESC è abrogata.

Articolo 16

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 17

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

⁽¹⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.

AZIONE COMUNE 2004/86/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 2004
che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia e modifica l'azione comune 2003/870/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/870/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾ fino al 30 giugno 2004.
- (2) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha deciso di nominare il sig. Søren JESSEN-PETERSEN nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in sostituzione del sig. Alexis BROUHNS.
- (3) L'azione comune 2003/870/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

Articolo 1

L'articolo 1 dell'azione comune 2003/870/PESC è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Il sig. Søren JESSEN-PETERSEN è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il 1° febbraio 2004.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

⁽¹⁾ GU L 326 del 13.12.2003, pag. 39.

AZIONE COMUNE 2004/87/PESC DEL CONSIGLIO**del 26 gennaio 2004****che modifica l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione Europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue:

- (1) Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/681/PESC ⁽¹⁾, che stabilisce tra l'altro disposizioni finanziarie, compreso il finanziamento delle indennità giornaliere per il 2003 imputabile al bilancio comunitario.
- (2) Occorre che le indennità giornaliere per il 2004 siano finanziate dal bilancio comunitario.
- (3) Occorre modificare di conseguenza l'azione comune 2003/681/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

All'articolo 10, il paragrafo 1 dell'azione comune 2003/681/PESC è modificato come segue:

- 1) Al primo comma è aggiunta la seguente lettera:
 - «d) un importo massimo di 6,555 milioni di EUR per le indennità giornaliere di 100 EUR a persona per il 2004 che dovrà essere finanziato attingendo al bilancio comunitario.»

- 2) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il finanziamento delle indennità giornaliere per il 2003 e il 2004 imputabile al bilancio comunitario non ne pregiudica l'ammontare e le modalità di finanziamento per gli anni successivi.»

- 3) Il terzo comma è soppresso.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa è applicabile dal 1° gennaio 2004.

*Articolo 3*La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2004.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. COWEN

⁽¹⁾ GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.